

Comune di Busto Arsizio

REGOLAMENTO COMUNALE DI TUTELA DEGLI ANIMALI E DI POLIZIA VETERINARIA

Redatto in collaborazione con il Responsabile dell'Area Distrettuale di Medicina Veterinaria di Busto Arsizio, ASL Prov. di Varese, dott. Danilo Pinza.
Modificato con deliberazione di C.C. n. 29 del 28.02.05

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Principi generali e finalità

1. Il Comune di Busto Arsizio, al fine di proteggere gli animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove un corretto rapporto dell'uomo con gli animali e ne disciplina la presenza nel proprio territorio.
2. A tal fine il Comune di Busto Arsizio promuove nell'ambito delle istituzioni scolastiche e delle attività di educazione permanente campagne educative indirizzate alla conoscenza del mondo animale e all'instaurarsi di una corretta convivenza tra uomo e animali.
3. Il Comune di Busto Arsizio promuove e diffonde la conoscenza delle norme del presente regolamento e di tutte le norme statali e regionali di tutela degli animali.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento, se non è diversamente disposto nei singoli articoli, riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale di Busto Arsizio.
2. Il presente regolamento non si applica nei confronti di enti che svolgono attività di ricerca e/o di studio con impiego di animali, autorizzate e regolamentate in base alle leggi vigenti.

CAPO II ANIMALI IN GENERALE

Articolo 3 Cura degli animali

1. Il proprietario dell'animale o chi l'ha in custodia è tenuto ad alimentarlo secondo le sue naturali esigenze, a garantire il suo buono stato di salute e a curarlo ogni qual volta ciò si renda necessario.

Articolo 4 Divieto di soppressione immotivata degli animali

1. Gli animali da compagnia e gli animali utilizzati in attività sportive e ricreative non possono essere soppressi se non perché gravemente malati e incurabili, previo parere medico veterinario, o di comprovata pericolosità, a meno che la soppressione non venga imposta in ottemperanza a quanto prescritto dalle leggi vigenti o, dalle stesse, consentita per usi alimentari. Per quanto riguarda gli animali gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, la soppressione sarà in ogni caso eseguita dal medico veterinario.

Articolo 5 Modalità di detenzione

1. E' vietato detenere animali in ambienti separati dai locali di abitazione, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, in cui viene accertata anche solo una delle seguenti condizioni: a) illuminazione naturale assente o insufficiente; b)

- ventilazione assente o insufficiente; c) spazio a disposizione dell'animale tale da non consentire una seppur minima attività motoria.
2. E' vietato tenere animali da compagnia o selvatici permanentemente legati o alla catena.
 3. E' vietato tenere cani e gatti in gabbie se non durante il trasporto o per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario o in occasione di mostre ed esposizioni.

Articolo 6

Conduzione e trasporto di animali

1. E' vietato trainare animali al guinzaglio da veicoli a motore.
2. E' vietato trasportare animali nel bagagliaio delle autovetture qualora questo sia costituito da un vano chiuso e separato dall'abitacolo.

Articolo 7

Abbandono di animali

E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale sia domestico sia selvatico, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpi idrici.

CAPO III

CANI

Articolo 8

Custodia dei cani in recinto

1. Il cane custodito in recinto deve avere a disposizione una superficie non inferiore a 8 mq.
2. All'interno dello stesso recinto ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di 4 mq.
3. Ai fini della determinazione della superficie minima non si tiene conto dei cuccioli di età non superiore a sei mesi.
4. Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo (cuccia, casotto, etc.) che deve essere:
 - a) coperto su almeno tre lati;
 - b) con tetto impermeabilizzato;
 - c) rialzato dal suolo o con pavimento che lo isoli dall'umidità del terreno;
 - d) di altezza non inferiore a quella del cane;
 - e) di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.
5. Lo spazio recintato e il riparo devono essere puliti con regolarità.
6. Qualora l'ubicazione del recinto lo renda necessario deve essere predisposta una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.
7. Le norme prescritte per i recinti, in quanto compatibili, si applicano ad ogni altro luogo in cui vengono detenuti i cani. E' comunque vietato custodire abitualmente o per lunghi periodi i cani in ambienti separati dai locali di abitazione o di lavoro, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, se non nelle ore notturne.
8. I requisiti di cui ai commi 1-2-3 non del presente articolo non si applicano alle attività di toelettatura, ai canili sanitari e ai rifugi, per i quali si rinvia alle specifiche disposizioni vigenti in materia.

Articolo 9

Detenzione dei cani alla catena

1. La detenzione dei cani alla catena è consentita, alternativamente, o per le ore diurne o per quelle notturne a condizione che la catena sia di almeno sei metri e scorra su un cavo aereo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore ai due metri. Qualora, a causa della condizione dei luoghi, ciò non sia possibile, è consentito detenere cani con catena fissa di almeno quattro metri, che sia fissata ad altezza da terra inferiore al metro. In ogni caso i cani devono potersi muovere agevolmente e poter raggiungere il recipiente dell'acqua e il loro riparo, che deve avere le caratteristiche descritte nell'articolo precedente, nonché, se tenuti a catena nelle ore diurne, una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.

Articolo 10

Maltrattamento

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le disposizioni vigenti.
2. E' vietato tenere animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.
4. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, isolani in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole.
5. E' vietato tenere gli animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e di piccoli roditori.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche quali percosse, immobilizzazioni, detenzione in spazi angusti e/o privi di luce naturale, privazioni del cibo e dell'acqua
7. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse.

Articolo 11

Cucciolate

1. I proprietari di cani, entro quindici giorni, hanno l'obbligo di denunciare la nascita di cucciolate all'unità funzionale di sanità pubblica veterinaria dell'ASL e più precisamente all'anagrafe canina. Entro lo stesso termine di quindici giorni, nel periodo antecedente le operazioni d'iscrizione all'anagrafe canina e di tatuaggio, hanno altresì l'obbligo di denunciare la scomparsa, la morte e la cessione a qualsiasi titolo dei cuccioli.

Articolo 12

Nulla osta per detenzione di cani

1. Chi detenga nel medesimo luogo (abitazione, recinto, ecc.) più di cinque cani di età superiore ai sei mesi deve ottenere il nulla osta del Sindaco (o suo delegato) su parere favorevole delle unità funzionali di sanità pubblica veterinaria e di igiene e sanità pubblica dell'ASL.

Articolo 13

Accesso dei cani nelle aree pubbliche

1. I cani, nelle aree pubbliche, devono essere condotti al guinzaglio. Devono essere

muniti di idonea museruola solo i cani obbligati ed elencati nella circolare ministeriale. Nelle aree verdi pubbliche i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio o, in alternativa, muniti di museruola.

2. Il sindaco, con propria ordinanza, per garantire la sicurezza dei bambini nelle aree attrezzate con giochi o per altri motivi, potrà vietare l'accesso ai cani in determinate aree a verde pubblico.
3. Chi accompagna cani nelle zone pedonali e nelle aree verdi, nei giardini e nei parchi deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni solide degli stessi.
4. E' obbligatorio rimuovere e depositare nei cestelli porta-rifiuti le deiezioni solide dai suddetti luoghi e dagli spazi pubblici adibiti a passaggio pedonale.
5. Il sindaco, con propria ordinanza, su parere favorevole degli organi di vigilanza e del servizio verde pubblico, potrà vietare l'accesso ai cani, per un periodo di tempo stabilito, in quelle aree verdi dove siano state accertate reiterate violazioni delle norme contenute nei commi 1 e 3 di questo articolo.

Articolo 14

Accesso dei cani negli esercizi pubblici

1. I cani che siano condotti al guinzaglio hanno libero accesso in tutti gli esercizi pubblici salvo che negli esercizi commerciali in cui si vendono prodotti alimentari. Il detentore dovrà sempre aver cura che l'animale non sporchi e non crei disturbo o danno alcuno a persone o cose.
2. E' concessa la facoltà di non ammettere cani all'interno del proprio esercizio.
3. Il divieto di accesso ai cani deve essere segnalato all'ingresso dell'esercizio con scritto o disegno.

CAPO IV

ATTIVITÀ COMMERCIALI ED ECONOMICHE

Articolo 15

Negozi di vendita di animali domestici

1. L'esercizio dell'attività commerciale di vendita di animali domestici in sede fissa è subordinato al preventivo parere favorevole delle unità funzionali di sanità pubblica veterinaria e di igiene e sanità pubblica dell'ASL. In ogni caso cani e gatti possono essere custoditi dentro le gabbie soltanto nell'orario di apertura del negozio.
2. E' fatto divieto di esporre animali all'esterno dei negozi o nelle vetrine, fatta eccezione per gli animali acquatici.

Articolo 16

Impianti per animali da compagnia

1. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di cani, gatti o altri animali da compagnia è subordinata a preventiva autorizzazione rilasciata dal competente settore comunale su parere favorevole delle unità funzionali di sanità pubblica veterinaria e di igiene e sanità pubblica dell'ASL.
2. Gli impianti già in attività, sprovvisti dell'autorizzazione di cui al precedente comma, devono rivolgere domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 17

Animali in premio e in omaggio

1. E' vietato offrire animali in premio o in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli. Alla presente disposizione viene fatta salva la possibilità di mettere in premio o in omaggio animali di piccola taglia e nati in cattività (canarini, pesci rossi, pulcini, criceti, tartarughine..) nell'ambito di celebrazioni patronali, sagre legate alla tradizione agreste e contadina e feste rionali.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste, regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici, nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.
3. Nei confronti dei trasgressori alla suddetta disposizione viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre che all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

CAPO V

ANIMALI LIBERI, RANDAGI E VAGANTI

Articolo 18

Cura degli animali che vivono in libertà

I cittadini che, in aree pubbliche, accudiscono gli animali che vivono in libertà devono provvedere al mantenimento igienico del luogo in particolare non gettando direttamente il cibo sul suolo e asportando dopo ogni pasto gli avanzi del cibo e i contenitori dello stesso.

Articolo 19

Soccorso di animali randagi, abbandonati e vaganti

Chiunque rinvenga animali randagi, abbandonati o vaganti in difficoltà è tenuto, se possibile, a prestare loro soccorso e, in ogni caso, a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento all'unità funzionale di sanità pubblica veterinaria dell'ASL o agli altri soggetti pubblici o privati abilitati al soccorso degli animali.

CAPO VI

ACCATTONAGGIO

Articolo 20

Accattonaggio con animali

E' vietato mendicare esibendo o detenendo presso di sé cuccioli o animali con cuccioli o impiegando animali come attrattiva o richiamo.

CAPO VII

COMMISSIONE COMUNALE ANIMALI

Articolo 21

Commissione comunale animali

1. Al fine di valutare lo stato di attuazione delle norme del presente regolamento e

delle leggi statali e regionali relative alla protezione degli animali viene convocata dal suo presidente, almeno una volta l'anno, la Commissione consiliare competente sulle questioni ambientali e faunistiche.

2. Vengono invitati a partecipare alla riunione della Commissione: a) un rappresentante dell'unità funzionale sanità pubblica veterinaria dell'ASL; b) un veterinario designato dall'ordine dei medici veterinari; c) i rappresentanti delle associazioni aventi finalità protezionistiche, di difesa e di soccorso degli animali operanti nel territorio comunale.

CAPO VIII VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 22 Vigilanza

Sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, il Corpo di Polizia Provinciale, il personale del dipartimento di prevenzione dell'ASL e le Guardie Ecologiche.

Articolo 23 Sanzioni

Per le violazioni delle norme del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla vigente normativa:

- a) sanzione amministrativa da € 250 a € 500 per la violazione degli articoli 7; 15; 16;
- b) sanzione amministrativa da € 50 a € 300 per la violazione degli articoli 4; 12; 13; 17;
- c) sanzione amministrativa da € 25 a € 250 per la violazione degli articoli 3; 5; 6; 8; 9; 11; 12; 18; 19 e 20;
- d) sanzione amministrativa di € 500 per la violazione dell'articolo 10.

CAPO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24 Abrogazione di norme

Sono abrogate le norme regolamentari e gli atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.